Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Giovedì, 14 gennaio 1932 - Anno X** — **Numero 10**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale ,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale ,, e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1918.**

REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. **1616.**

Modificazioni al regime delle restituzioni di diritti per i manufatti contenenti cotone e per i filetti di acciughe e di sardelle.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;

Visti il R. decreto 3 dicembre 1924, n. 531, la legge 8 agosto 1895, n. 486, ed i Regi decreti 27 novembre 1910, n. 899, e 22 febbraio 1930, n. 174, che stabiliscono le aliquote di restituzione del dazio di confine sul cotone impiegato nella fabbricazione dei prodotti contenenti cotone, che si esportano;

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 14 settembre 1931, numero 1161, e l'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che hanno modificato il regime doganale del cotone in bioccoli o in massa, greggio;

Visti i Regi decreti 11 maggio 1924, n. 1000, e 20 giugno 1929, n. 1398, coi quali è stato concesso il beneficio della restituzione dei diritti alla esportazione, per i filetti di acciughe o di sardelle preparati sott'olio, in salamoia o in salsa piccante;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, udito il Comitato di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, numero 1313;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di prodotti ammessi

a godere di tale beneficio quando si esportano, sono stabilite, a decorrere dal 1° dicembre 1931, nelle seguenti misure:

Ovatte e cardati di cotone e cotone idrofilo: L. 85,90 per quintale.

Filati: L. 97,50 per quintale.

Tessuti: L. 110 per quintale.

Nei riguardi delle coperture pneumatiche per automobili, motocicli e velocipedi, nelle quali sia incorporato tessuto di cotone, la restituzione sarà concessa per il tessuto di cotone effettivamente contenuto, in base all'aliquota stabilita per i tessuti.

Le aliquote suindicate comprendono sia il dazio specifico sia quello sul valore.

Art. 2.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la determinazione della quantità di cotone contenuta nei prodotti che si esportano ai fini della restituzione del dazio di confine.

Art. 3.

È esteso ai filetti di acciughe e di sardelle preparati con burro il beneficio della restituzione di diritti concesso secondo le disposizioni già in vigore per gli stessi prodotti preparati sott'olio, in salamoia o in salsa piccante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1919.**

REGIO DECRETO 30 novembre 1931, n. **1614.**

Approvazione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-lettone del 28 aprile 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, stipulato a Riga, tra l'Italia e la Lettonia, il 28 aprile 1931.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 18. — FERZI.

Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre l'Italie et la Lettonie.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *le Président de la République de Lettonie*, pénétrés de l'esprit de cordialité qui caractérise leurs rapports réciproques, ont résolu de conclure un Traité pour le règlement amiable des différends qui pourraient s'élever entre les deux Pays, et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Monsieur le Docteur Nicola Macario, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Riga;

Le Président de la République de Lettonie:

Son Excellence Monsieur Karlis Ulmanis, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels après communication des pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et d'après les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges ou conflits de quelque nature qu'ils soient, qui viendront à s'élever entre l'Italie et la Lettonie après la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, et qui n'auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires.

Art. 2.

Toutes contestations entre les Hautes Parties contractantes de quelque nature qu'elles soient, et qui n'auraient pu être réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumises pour jugement, soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour permanente de justice internationale, ainsi qu'il est prévu ci-après.

Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions.

Art. 3.

Avant toute procédure arbitrale ou avant toute procédure devant la Cour permanente de justice internationale, la contestation sera soumise à fin de conciliation à une Commission internationale permanente, dite Commission permanente de conciliation, constituée conformément au présent Traité.

Art. 4.

S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compé-

tence des tribunaux nationaux de celles-ci, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente.

Art. 5.

La Commission permanente de conciliation prévue à l'article 3 sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, d'un commun accord, les trois autres Commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances; ces trois Commissaires devront être de nationalité différente et, parmi eux, les Hautes Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.

Les Commissaires sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire, par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Art. 6.

La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente convention.

Si la nomination des Commissaires à désigner en commun n'intervenait pas dans le délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le Président de la Cour permanente de justice internationale ou, s'il est ressortissant d'une des Hautes Parties contractantes, le Vice-Président ou le membre le plus ancien de la Cour, qui n'est ressortissant d'aucune des Hautes Parties contractantes, sera, à défaut d'autre entente, prié de procéder aux désignations nécessaires.

Art. 7.

La Commission permanente de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties.

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.

Art. 8.

Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la Commission permanente de conciliation aura été saisie de la contestation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.

Art. 9.

La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtraient convenables et leur impartir un délai pour se prononcer.

A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées, et s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées.

Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.

Art. 10.

A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Des Commissions internationales d'enquête) de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 11.

La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.

Art. 12.

Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.

Art. 13.

Les Parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraît utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.

Art. 14.

Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission permanente de conciliation seront prises à la majorité des voix.

Art. 15.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission permanente de conciliation et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.

Art. 16.

Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de conciliation, chacun des Commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Hautes Parties contractantes qui en suppor-

teront chacune une part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de la Commission seront également partagés par moitié.

Art. 17.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission permanente de conciliation, ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour permanente de justice internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex aequo et bono*.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 18.

Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Commission de conciliation ou, si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le Tribunal arbitral ou la Cour permanente de justice internationale statuant conformément à l'article 41 de son statut, indiqueront, s'il y a lieu et dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'y conformer, à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation, et en général à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Art. 19.

Le présent Traité reste applicable entre les Hautes Parties contractantes encore que d'autres Puissances aient également un intérêt dans le différend.

Art. 20.

Le présent Traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du Pacte.

Art. 21.

Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à Rome.

Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite.

Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant un tribunal d'arbitrage ou devant la Cour permanente de justice internationale, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et l'ont muni de leurs sceaux.

Fait à Riga, en double expédition, le 28 avril mil neuf cent trente et un.

(*L. S.*) MACARIO. (*L. S.*) ULMANIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

Numero di pubblicazione 1920.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1617.

Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato per le importazioni ed esportazioni temporanee istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea.	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea.	Termine massimo per la riesportazione.
Diamanti greggi	Per essere lavorati e montati su apparecchi o cerniti	Illimitata	6 mesi

Art. 2.

L'importazione temporanea dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) Fili di ferro e di acciaio stagnati: per la fabbricazione di cavi telefonici.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

b) Materiali metallici: per la fabbricazione di tubi flessibili.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

c) Juta greggia: per la fabbricazione di filati.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 22. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1921.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. 1619.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Porto Tolle.

N. 1619. R. decreto 26 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con una modifica lo statuto organico della Congregazione di carità di Porto Tolle.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1932 - *Anno* X

Numero di pubblicazione 1922.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. 1618.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero Bartolomeo Almerini e Sorelle » con sede in San Remo.

N. 1618. R. decreto 26 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero Bartolomeo Almerini e Sorelle », con sede in San Remo, viene eretta in ente morale, affidandosene la gestione al Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia « Scuole Dante Alighieri », e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1932 - *Anno* X

Numero di pubblicazione 1923.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. 1620.
Erezione in ente morale della « Fondazione S. A. R. Principe di Piemonte », con sede in Pisino.

N. 1620. R. decreto 26 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione S. A. R. Principe di Piemonte », per borse di studio, con sede in Pisino, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1932 - *Anno* X

LEGGE 4 gennaio 1932, n. 2.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'art. 67 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'art. 67 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 9 settembre 1931.
Regificazione del liceo-ginnasio pareggiato di Orvieto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il liceo-ginnasio pareggiato di Orvieto è convertito in Regio a decorrere dal 16 settembre 1931.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Registro 18 *Educazione nazionale, foglio* 335.

(201)

REGIO DECRETO 9 settembre 1931.
Regificazione del ginnasio pareggiato di Volterra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ginnasio pareggiato di Volterra è convertito in Regio a decorrere dal 16 settembre 1931.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X
Registro 18 Educazione nazionale, foglio 336.

(202)

REGIO DECRETO 9 settembre 1931.
Istituzione di alcuni Regi istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1931 sono istituiti i seguenti Regi istituti d'istruzione media:
Liceo classico a Barcellona Pozzo di Gotto;
Ginnasio a Massa Marittima e a Piombino;
Istituto tecnico inferiore ad Amelia, Anagni, Bagnacavallo, Carpi, Carrara, Cesena, Chivasso, Gaeta, Lussinpiccolo, Macomer, Merano, Monza, Nola, Savignano, Sorrento, Stradella, Torre Annunziata e Treviglio;
Istituto magistrale a Bobbio, Città S. Angelo, Forlimpopoli, Matera, Nuoro, San Ginesio, Spoleto, e Vibo Valentia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1931 - Anno X
Registro 17 Educazione nazionale, foglio 323.

(199)

REGIO DECRETO 9 settembre 1931.
Trasformazione di alcuni Regi istituti magistrali da maschili in promiscui.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272;
Veduto il R. decreto 19 settembre 1929, n. 6270;
Riconosciuta la opportunità di trasformare da maschili in promiscui i Regi istituti magistrali di Petralia Sottana, Pontecorvo e Pontremoli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1931 i Regi istituti magistrali di Petralia Sottana, Pontecorvo e Pontremoli, sono trasformati da maschili in promiscui.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Registro 16 Educazione nazionale, foglio 246.

(200)

REGIO DECRETO 17 dicembre 1931.
Nomina di S. E. l'on. Achille Starace a presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, che disciplina il riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

S. E. l'on. Achille Starace è nominato presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia a decorrere dal 7 dicembre 1931-X, in sostituzione di S. E. l'on. avv. Giovanni Giuriati il quale dalla data stessa cessa da detta carica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 169. — SCRIVANTE.

(206)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 754 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinovich Giuseppe, figlio del fu Martino e della fu Gracalich Maria, nato a Medolino (Pola) il 23 gennaio 1862 e abitante a Medolino n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe, nato a Medolino dall'or defunta Maria Vrtassovich il 27 aprile 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9269)

N. 718 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marghetich » (Marghettich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marghetich (Marghettich) Maria, figlio del fu Antonio e di Caich Fosca, nato ad Altura (Pola) il 23 febbraio 1911 e abitante ad Altura n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marghetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9270)

N. 717 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marghetich » (Marghettich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marghetich (Marghettich) Marco, figlio del fu Martino e della fu Maria Pravicich, nato ad Altura (Pola) il 22 settembre 1871 e abitante a Pola, via Altura n. 142, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marghetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perzan Maria fu Gaspero e fu Maria Marghetich, nata a Castelnuovo il 13 gennaio 1871, ed alla figlia Aurora, nata in Altura il 16 dicembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9271)

N. 715 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marghetich » (Marghettich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marghetich (Marghettich) Giovanni, figlio di Michele e di Ichich Caterina, nato ad Altura (Pola) il 29 agosto 1906 e abitante ad Altura n. 65, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marghetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perusco Eufemia di Giovanni e fu Perusco Maria, nata a Lavarigo (Pola) il 25 marzo 1909, al figlio Fiore, nato ad Altura il 29 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9272)

N. 783 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinovich Eugenio, figlio del fu Antonio e di Dalla Zonca Margherita, nato a Pola il 17 dicembre 1880 e abitante a Pola, via Besenghi, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scalamera Anna fu Giuseppe e di Beran Francesca, nata a Lisignano (Pola) il 20 febbraio 1884, ed ai figli, nati a Pola: Giuseppina, il 5 novembre 1905; Egidio, il 19 novembre 1907; Antonia, il 3 novembre 1911; Eugenio, l'8 luglio 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9403)

N. 816 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Matias » (Mattias) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matias (Mattias) Michele, figlio del fu Michele e fu Zabronich Maria, nato a Zabroni (Sanvincenti) il 18 luglio 1869 e abitante a Pola, via Dignano, 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Barich Eufemia fu Giorgio e fu Maria Morosini, nata a Canfanaro il 2 marzo 1872, ed ai figli: Antonio, nato a Sanvincenti il 12 ottobre 1904; Maria, nata a Zabroni il 3 febbraio 1906; Rodolfo, nato a Pola il 30 maggio 1909; Eleonora, nata a Pola il 13 agosto 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9405)

N. 678 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Makich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Makich Luigi, figlio del fu Pietro e di Diritti Maria, nato a Pola il 18 agosto 1885 e abitante a Pola, via Carpaccio, 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9406)

N. 690 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Malabotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Malabotich Tullio, figlio del fu Giovanni e della fu Emma Doimi, nato a Pola il 9 febbraio 1891 e abitante a Pola, via Cesare Battisti, 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Malabotta ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9407)

N. 590 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gollessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallessich Giovanni, figlio di Antonio e di Lucia Trevisan, nato a Dignano il 12 febbraio 1899 e abitante a Pola, via Lacea, 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gollessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Delcaro Pasqua di Giuseppe e di Lucia Manzin, nata a Dignano il 31 marzo 1904, ed alla figlia Liliana, nata a Pola il 25 gennaio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9408)

N. 592 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Golcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Golcich Umberto, figlio di Giuseppe e di Caterina Degrassi, nato a Parenzo il 1° febbraio 1882 e abitante a Pola, via Dignano, 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Golgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ipsa Maria di Antonio e di Rosa Cerlienco, nata a Fontane (Orsera) il 19 ottobre 1889 ed al figlio Giovanni, nato a Pola il 15 gennaio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni religiose.

Con R. decreto del 23 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1931 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Napoli, San Pietro ad Aram, dei Frati Minori ed è stato autorizzato a favore della Provincia medesima il trasferimento degli immobili da essa posseduti da tempo anteriore al Concordato, sotto il nome di privati intestatari.

Con R. decreto del 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Potenza Picena ed autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo di alcuni immobili ora al nome di privati intestatari.

Con R. decreto del 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Italiana con sede in Firenze, viale Michelangelo n. 15, della Società del Sacro Cuore.

Con R. decreto del 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1931, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Provincia dei Frati Minori di Val Mazzara San Benedetto, con sede in Palermo, via di Santa Maria di Gesù, ed autorizzato il trasferimento alla Provincia stessa di immobili ora al nome di privati intestatari.

Con Regi decreti del 3 dicembre 1931, registrati alla Corte dei conti il 13 dicembre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Piemontese dell'Ordine dei Servi di Maria con sede in Torino, via Alfieri, n. 1, ed autorizzato il trasferimento ad essa di tre immobili attualmente intestati a singoli religiosi; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Quirico delle Suore Francescane in Assisi ed è stato autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo del fabbricato che ne costituisce la sede e dell'orto adiacente, attualmente intestati ad Alessandri Caterina, Bifarini Colomba e Verrucci Antonia; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura delle Missioni estere degli Stimmatini, con sede in Roma, via Mazzarino, n. 16.

(204)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	24036 Littorio	Virgilio Giuseppe fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Conversano Giuseppina di Vincenzo, domic. in Andria (Bari) . . . . L.	60 —
»	167425	Bandelloni Margherita Venera, sotto la tutela legale della madre Bandelloni Rina di Erminio, domic. in Roma . . . . »	1500 —
»	27303	Abramo Francesco fu Filadelfio, minore, sotto la patria potestà della madre Basile Giuseppa-Maria, vedova di Abramo Filadelfio, domic. in Lentini (Siracusa) . . . . . »	195 —
»	458294	Corneli Rosa fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Solmi Ostenzia, domic. in Anticoli Corrado (Roma) . »	105 —
»	41680	Bellino Emanuela fu Agrippino, nubile, domic. in Catania . . »	150 —
»	21959 Littorio	Calvi Basilio fu Angelo Clemente, minore sotto la patria potestà della madre Beltramelli Maria fu Giovanni, domic. in Lenna (Bergamo) . . . . »	380 —
»	10777 Polizza Combattenti	Rancati Giuseppe di Domenico, domic. in Milano . . . »	20 —
»	98380	Sostero Carlo di Orazio, domic. in Vito d'Asio (Udine) - ipotecata »	275 —
3.50 % (1902)	7325	Chiesa Arcipretale di San Lorenzo in San Carlo di Imola (Bologna) . . . . »	28 —
Cons. 5 %	390602	Romano Giuseppa fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Prete Grantonia, vedova di Romano Francesco, domic. in Castelforte (Caserta) . . . . »	200 —
»	398545	Intestata come la precedente . . . . . . »	395 —
3.50 %	161486	Conti Rosa di Giovanni moglie di Rambaldi Antonio, domic. in Busca (Cuneo) - vincolata . . . . »	147 —
»	136885	Di Luggo Giulia di Nunzio, moglie di Aliberti Pasquale di Sabato, domic. in Napoli - vincolata . . . . »	273 —
Cons. 5 %	26074 Littorio	Vantaggiato Lucia fu Luigi, moglie di Palamà Felice fu Angelo, domic. in Sogliano Cavour (Lecce) - vincolata . . »	55 —
Cons. 5 % (1861)	314431 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Presidente della Deputazione Provinciale di Capitanata . . . . » per l'usufrutto: Buonpensiero Maria-Michela fu Antonio, minore, sotto la tutela di Giacinto Tozzi e cessando il suo godimento o per morte o per matrimonio a chi di dritto ai sensi dell'art. 28 della legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari, domic. in Troia.	100 —

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(170)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	14992 Polizza combattenti	Battistini Eugenio fu Romualdo, domic. in Calleta di Castelfocognano (Arezzo) . . . . L.	20 —
»	208401	Martellucci Gina fu Ludovico, moglie di Gioia Ilario fu Giacomo, domic. in Firenze - vincolata . . . . »	1.010 —
»	495243	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	3.935 —
3.50 %	788841	Ciampi Filippo fu Giovanni, domic. in Fontanarosa (Avellino) - vincolata . . . . »	59.50
Cons. 5 %	54683	Notarbartolo Rosa fu Pietro, moglie di Bentivegna Gilberto, domiciliata in Palermo - vincolata . . . . »	2.220 —
»	141383	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	1.820 —
»	155589	Intestata come la precedente vincolata . . . . »	5.935 —
»	157572	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	1.000 —
»	202274	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	100 —
»	266967	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	85 —
»	276008	Intestata come la precedente vincolata . . . . »	255 —
»	279833	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	40 —
»	314771	Intestata come la precedente vincolata . . . . »	70 —
»	455679	Intestata come la precedente vincolata . . . . »	460 —
»	502038	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	1.195 —
Prest. Littorio 5 %	31407	Congregazione del SS. Rosario in Taranto . . . . »	75 —
3 %	28533 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Rizzolo frazione di Reana di Rojale (Udine) rappresentata dai fabbriceri pro tempore . . . . » per l'usufrutto: Ferino Catterina fu Liberale, moglie di Chiandetti Angelo.	6 —
Cons. 5 %	23250 Polizza combattenti	Brambilla Oreste fu Giovanni, domic. in Milano . . . »	20 —
»	47349 Littorio	Compagnone Maria di Domenico, moglie di Pastore Vincenzo, domic. in Montoro Inferiore (Avellino) - vincolata . . . . »	1.870 —
»	516652	Funaro Giacomo di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Legnano (Milano) . »	1.000 —
»	516653	Funaro Luciana di Giovanni, minore, ecc. come la precedente . »	1.000 —
»	20551	Gillio Aurelia fu Angelo, nubile, domic. in New-York . . . »	250 —
»	509051	Ospedale civico di Cefalù (Palermo) . . . . »	25 —
3.50 %	505857	Fasella Flora di Ettore, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Roma . »	1.400 —
»	750495 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Canonico Giuseppe di Francesco, Canonico Raffaella di Francesco, moglie di Palmieri Giacomo fu Tommaso, e Canonico Anna di Francesco, moglie di Licenziati Ferdinando fu Filippo, domic. in Napoli, tutti quali eredi indivisi della loro madre Vitiello Chiara fu Salvatore, in parti uguali. » per l'usufrutto: Canonico Francesco fu Vincenzo, domic. in Napoli.	255.50

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	762025	Baldari Maria-Amelia fu Giovanni, moglie di Biotti Giuseppe fu Carlo, domic. in Palmi (Reggio Calabria) - vincolata . . L.	182 —
Cons. 5 % vecchio	1380997 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cappellania Cataldi eretta nella Chiesa di S. Cristoforo e S. Maria della Carità in Ascoli Piceno . . » per l'usufrutto: Capponi Giuseppe fu Vincenzo.	42 —
Cons. 5 %	23175 Polizza combattenti	Felmini Carlo di Antonio, domic. in Milano . . . . . . »	20 —
»	218186	Marinelli Giovanni di Francesco, domic. in Marsicovetere (Potenza) . . . . »	750 —
»	327789	Pizzo Margherita ed Antonia detta Irma fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Gillio Luigia, vedova Pizzo, domic. in Roma . . . . »	60 —
»	69461 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pozzoni Maria di Battista, vedova di Messa Antonio, domic. in Milano . . . . » per la proprietà: Messa Edvige fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Pozzoni Maria di Battista, vedova Messa Antonio, domic. in Milano.	125 —
»	272829 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gallotti Giuseppe fu Luigi, domic. in Roma . » per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Spiridon Giuseppe fu Giorgio e Azemia Dangu fu Isidoro, coniugi, domic. in Parigi.	6.250 —
»	272830 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gallotti Lea di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	2.500 —
»	321299 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà Gallotti Luigi-Giorgio di Giuseppe, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5.000 —
»	272831 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gallotti Emilio fu Luigi, domic. in Roma . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5.000 —
»	321300 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rinaldini Maria fu Augusto in Gallotti, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	2.500 —
4.50 %	41118	Congregazione di carità di Bossolasco (Cuneo) . . . . . . »	45 —
Cons. 5 %	188974	Cafaro Antonio fu Giuseppe, domic. in Montesano sulla Marcellana (Salerno) . . . . »	350 —

Roma, 31 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6613)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a tre posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, che approva i ruoli organici dei personali civili della Regia marina;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Idrografo	N. 1
Disegnatore topografo	» 1
Incisore cartografo	» 1
Totale . . .	N. 3

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i dipendenti statali che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ai ruoli del gruppo *C*, nonchè al personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è indetto. Per i candidati suddetti si prescinde dal limite massimo di età, ma è necessario il possesso, sempre alla data del 18 dicembre 1930, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza di Istituto nautico;

b) licenza di Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica o industriale del vecchio ordinamento oppure Sezione agrimensura);

c) licenza di Liceo scientifico;

d) licenza di Istituto professionale di 3° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali, Divisione personali civili, Sezione 2ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) la specialità per la quale intendono concorrere.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità.

Il Ministro può negare con decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare o altri documenti eventuali atti a dimostrare la qualità di ex combattenti;

6° diploma originale del titolo di studio;

7° fotografia di data recente autenticata e legalizzata, sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

8° tutti gli eventuali documenti atti a dare esatta conoscenza dei precedenti di lavoro del candidato.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esenti i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

direttore del Regio istituto idrografico, presidente;

due capi reparto del Regio istituto idrografico, due capi tecnici principali o primi capi tecnici, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e la prova scritta si svolgerà nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi della prova scritta saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio della prova.

Art. 9.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'art. 39 del R. decreto n. 2960 precedentemente citato.

Art. 10.

Dei posti messi a concorso due verranno coperti subito, il terzo non prima del 1° luglio 1932.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo *B*.

Qualora allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Durante il periodo di prova spetta agli assunti in servizio un assegno mensile di L. 616 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Per capo tecnico idrografico (prova scritta e orale):

a) Rilievo della costa e del fondo marino per la compilazione di una carta nautica;

b) Carte nautiche e documenti nautici - Loro uso;

c) Aggiornamenti e verifiche delle carte e dei documenti.

Per capo tecnico disegnatore cartografo (prova scritta e orale):

a) Cenni sui metodi per la rappresentazione del terreno;

b) Rappresentazione su carta, a inchiostro di china, del terreno nelle sue varie forme e nei suoi particolari, da modelli di carte.

(Il candidato dovrà dimostrare di possedere oltre alla necessaria abilità per riprodurre correttamente il tratteggio, il filaggio, la punteggiatura, ecc. anche una buona grafia per la scritturazione dei nomi e dei numeri).

Per capo tecnico incisore cartografo (prova scritta e orale):

a) Cenni sui metodi per la rappresentazione del terreno;

b) Rappresentazione, con bolino, su lastra di rame, del terreno nelle sue varie forme e nei suoi particolari da modelli di carte.

Il disegno dovrà essere eseguito a rovescio.

(Il candidato dovrà dimostrare di possedere oltre alla necessaria abilità per riprodurre correttamente il tratteggio, il filaggio, la punteggiatura, ecc. anche una buona grafia per la scritturazione dei nomi e dei numeri).

Il Ministro: SIRIANNI.

(179)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnologia per materiali da costruzione ed esercitazioni presso il Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Scuole industriali;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, ed i Regi decreti 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;
Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Messina approvata con decreto Ministeriale 22 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1925;
Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 107601 in data 7 giugno 1930-VIII che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di tecnologia per i materiali da costruzione ed esercitazioni;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Messina è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di tecnologia per materiali da costruzione ed esercitazioni.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 14.400 oltre L. 3000 annue per supplemento di servizio attivo, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°, come da tabelle annesse al Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezioni, viene nominato stabile.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 5 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposito dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perveranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti conseguiti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° stato di famiglia;

4° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta autenticata dal Prefetto;

6° certificato penale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

7° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 7 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(195)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di istituzioni di diritto nell'Istituto commerciale pareggiato « Luigi Casale » di Vigevano.

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di istituzioni di diritto nell'Istituto commerciale pareggiato « Luigi Casale » di Vigevano.

I concorrenti debbono far pervenire alla Direzione dell'Istituto in Vigevano la loro domanda in carta da bollo da L. 3 nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, con annessi i seguenti documenti:

a) attestato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) certificato penale generale;

e) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è destinato;

f) stato di famiglia;

g) fotografia autenticata;

h) ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatta all'Istituto commerciale pareggiato di Vigevano;

i) laurea in legge o laurea in diritto ed economia conseguita nel Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali;

l) certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

m) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

n) elenco in carta libera e in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Ai detti documenti i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli o lavori che crederanno di loro interesse.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti, che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento o per la causa fascista oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio come combattenti.

Tutti i documenti di rito devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati. I certificati indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente avviso e la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente per la comunicazione del giorno in cui il candidato dovrà presentarsi all'esperimento, o prova di esame.

Il personale di ruolo delle Regie scuole, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'educazione nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti; ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui alle precedenti lettere *m*) ed *n*).

È peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a calendario dell'ufficio postale di Vigevano.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano all'Istituto commerciale di Vigevano dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

La Commissione esaminatrice, presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale, si adunerà presso il Ministero dell'educazione nazionale, ove pure avranno luogo le prove di esame.

Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme sancite dal regolamento per la istruzione media commerciale 28 maggio 1925, n. 1190.

La nomina avverrà secondo l'ordine della graduatoria.

La nomina sarà fatta per un biennio di esperimento con l'annuo stipendio di L. 9500 lorde di ricchezza mobile, ed aumentabile, dopo la nomina definitiva, di L. 700 per ogni quadriennio consecutivo fino al massimo di L. 11.600.

Indennità di servizio attivo da L. 2100 annue lorde.

Aggiunta di famiglia, se ed in quanto dovuta.

Il vincitore sarà tenuto a completare l'orario di legge (20 ore) nell'Istituto con l'insegnamento di materie affini, qualora, a giudizio del Consiglio di amministrazione, se ne presenti l'opportunità.

Il trattamento economico è pure soggetto alla riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena invitato dal Consiglio di amministrazione.

È fatto obbligo assoluto al vincitore del concorso di stabilire la sua residenza in Vigevano.

Qualora non si presentasse ad assumere il servizio entro 15 giorni dall'invito, verrà sostituito dal candidato che lo segue nella graduatoria.

(196)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.